


Allegato al D.V.R.



## AGGIORNAMENTO *Protocollo anti - COVID* *"Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci"*



Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Viviana Guidetti

RSPP  
Prof. Giovanni Cellura

**Revisione del 10/01/2022**

## PREMESSA

Il mese di Luglio 2021 ed i primi giorni di settembre sono stati prolifici di atti di indirizzo e documenti tecnici provenienti dalle Autorità Statali e questo ha imposto la redazione del presente aggiornamento del Protocollo anti-COVID 2021-2022 di Istituto.

Le scelte sono state operate, sia in considerazione degli stretti tempi a disposizione prima della riapertura di settembre, sia perché le diverse Autorità, statali e locali, stanno ancora quotidianamente emanando indicazioni che difficilmente potrebbero essere recepite a ciclo continuo, è stata quella di non procedere alla completa ridefinizione del documento fin qui redatto, bensì di optare per l'elaborazione di un allegato di aggiornamento (e ce ne saranno altri qualora nuove indicazioni dovessero pervenire), nel quale trovano spazio le precisazioni e le nuove prescrizioni.

Il presente allegato di aggiornamento, la cui elaborazione si è conclusa in data 10 Novembre 2021, è stato redatto sulla base di queste fonti:

- 03/08/2020 Ministero dell'Istruzione *Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei Servizi educativi e delle scuole dell'infanzia.*
- 06/08/2020 Ministero dell'Istruzione *Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento e la diffusione di COVID-19.*
- 07/08/2020 D.P.C.M. *Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*
- 13/08/2020 Ministero dell'Istruzione *Trasmissione del verbale del Comitato Tecnico Scientifico e indicazioni ai Dirigenti Scolastici.*
- 21/08/2020 Rapporto ISS COVID-19 58/2020 *Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia.*
- *Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»*
- *Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»*
- *Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»*
- *Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n.111, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»*
- *Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale;*
- *Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 2021;*
- *Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.*
- *Circolare del Ministero della Salute n-60136 del 30/12/2021 Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).*
- *Decreto- legge 7 gennaio 2022, n. 1, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.*

- Nota ministeriale congiunta del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute del 08/01/2022, Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative.

## **INDICAZIONI DI NATURA GENERALE**

### **UTILIZZO DI LOCALI INTERRATI E SEMINTERRATI**

Durante le attività scolastiche è possibile che, in seguito alla necessità di reperire nuovi spazi, si sia previsto l'utilizzo di locali interrati e seminterrati e/o locali che al momento non sono usate o destinate ad altra funzione.

Tale pratica, come peraltro già indicato nel protocollo, se riguarda le aule didattiche, non è stata "sdoganata" rispetto all'obbligo, previsto dall'art. 65 del D.lgs. 81/2008, di richiedere all'Autorità Sanitaria Locale competente, una deroga che potrà essere concessa sulla base della presentazione di una domanda corredata da un progetto da cui si possa desumere:

- Che l'utilizzo avvenga a rotazione (max 2/3 ore al giorno per ogni gruppo);
- Sia presente un vespaio areato, l'intercapedine per i muri contro terra e si sia misurato il livello di gas radon;
- Sussistano le condizioni di sicurezza antincendio (vie di fuga);
- Siano presenti le certificazioni di conformità degli impianti (elettrico, termico e di trattamento aria se presente);

Naturalmente possono essere regolarmente utilizzati i locali che possiedono già tale autorizzazione in deroga concessa in tempi pregressi.

Al fine di una migliore comprensione della portata di questa regola è bene definire il concetto di interrato e seminterrato. Purtroppo è da dire che la definizione di locale interrato e seminterrato è diversa a seconda della fonte di provenienza.

Il Ministero del Lavoro in una vecchia nota inviata agli organi ispettivi periferici, diede alcuni indirizzi sull'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. n. 303/1956 (ora abrogato e sostituito dal D.lgs. 81/08) e si espresse nel senso di considerare **locali interrati** quelli che hanno il solaio di copertura completamente al di sotto del piano campagna o di pavimentazione esterna e **seminterrati** quelli il cui solaio di copertura è posto al di sopra dello stesso piano campagna per una altezza inferiore al 50% dell'altezza del locale medesimo, ritenendo assimilabili ai locali al piano quelli invece aventi il solaio di copertura posto, rispetto al piano campagna, a più del 50% dell'altezza del locale medesimo. Per quanto riguarda i locali disposti in zone con piano esterno inclinato o disposti ad altezze diverse la stessa nota suggeriva, per individuare se il locale era interrato, seminterrato o meno, di fare riferimento ad una altezza media perimetrale dei locali da adibire a lavoro. Dando per buona questa definizione, la stessa deve essere armonizzata con la sentenza del 13 novembre 1979 della Pretura di Milano in base alla quale "Per la definizione di locale chiuso semisotterraneo, ai sensi dell'art. 8, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, appare inadeguato il criterio

rigido di considerare tale qualunque ambiente chiuso da pareti che si trovi per più della metà della sua altezza sotto il livello stradale, ma occorre rifarsi alla effettiva "ratio" della norma per non dare una risposta puramente formale ai problemi dell'igiene del lavoro. Non può, pertanto, considerarsi locale chiuso semisotterraneo, per il cui impiego in attività produttiva è necessaria l'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro (ora dell'Azienda Sanitaria), quello che, pur essendo per più della metà della sua altezza sotto il livello stradale, presenti tuttavia un lato completamente aperto su un largo spazio libero e abbia una superficie complessiva aerata ed illuminata direttamente superiore a quella chiusa".

### **COLLOCAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE**

All'interno di ogni Plesso del Comprensivo è presente l'indicazione per cui gli ingressi e le uscite ai locali, ove possibile, differenziate e i corridoi prevedendo una segnaletica chiara che snellisce i e diparte in più direzione i flussi degli alunni.

All'interno di tutto il Comprensivo Leonardo da Vinci, diversamente da quanto possa accadere nella gran parte degli altri luoghi aperti al pubblico, i flussi, prevalentemente, saranno tutti in ingresso (alla mattina) e tutti in uscita (a fine lezione), limitando i casi di incrocio all'utilizzo di corridoi e spazi comuni per recarsi ai servizi e/o spostarsi tra i diversi locali da parte di un numero discreto di alunni, che si muovono sotto la vigilanza del docente o dei collaboratori scolastici.

### **ACCESSO AI LOCALI DA PARTE DI TERZI (FORNITORI, MANUTENTORI, ESPERTI ETC.)**

Tutte le regole tecniche emanate dalle diverse Autorità sono concordi nel dare ampio spazio alle modalità di tracciamento dei contatti stretti al fine di rendere agevole e veloce la ricostruzione di tali contatti che deve essere comunicata all'Autorità Sanitari (A.T.S.), su sua specifica richiesta, al fine di individuare fin dalle prime ore i soggetti che potrebbero essere stati contagiati in seguito al contatto con un soggetto positivo al virus.

La comunicazione all'Autorità Sanitaria deve contenere, al fine di velocizzare le operazioni di contatto, oltre a nome e cognome, anche il numero di telefono e l'indirizzo del soggetto. Tali dati, di cui sicuramente disponiamo per allievi, genitori e dipendenti della scuola, potrebbero non essere in nostro possesso con riferimento ai dipendenti dei fornitori, manutentori, esperti esterni etc., per cui all'atto dell'accesso in tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo, tale necessità però comporta qualche problematica sotto il profilo della riservatezza dei dati (privacy) poiché non è possibile lasciare a disposizione di chiunque acceda alla struttura un registro recante tutte queste informazioni che potrebbero essere facilmente acquisite tramite una foto o una rapida trascrizione delle stesse.

Per ovviare a questo problema si adotta la soluzione di consegnare a ciascuno un modulo da compilare che verrà ritirato dal collaboratore e consegnato, a fine giornata, in segreteria, dove verrà archiviato e usato nel caso dovesse servire l'identificazione del "soggetto esterno".

Invece per tutti i soggetti (genitori, manutentori comunali, operatori della mensa, ecc.), è predisposto un registro degli ingressi dove vengono indicati nome, cognome ora di entrata, uscita ed il motivo per cui devono accedere ai vari plessi.

Questa modalità appare particolarmente utile perché potrebbe consentire, contestualmente, di fornire sul medesimo modulo una serie di informazioni circa il divieto di accesso in caso di sintomatologia sospetta e/o temperatura superiore a 37,5° o qualora si fosse entrati in contatto con un soggetto positivo negli ultimi 14 giorni o ancora se ci si trovi in stato di quarantena o isolamento fiduciario disposto negli ultimi 14 giorni, con tanto di firma di presa visione.

A tale proposito occorre precisare che, tali dichiarazioni, più che avere la forma dell'autocertificazione, può avere la forma della presa d'atto del divieto di accesso se ci si trova in una delle condizioni sopra elencate, lasciando la responsabilità al dichiarante non tanto per l'eventuale dichiarazione mendace, ma per la più grave violazione delle norme anti-COVID che può portare ad incriminazioni molto più gravi come quella per epidemia dolosa o colposa.

Inoltre i genitori, di cui la segreteria è in possesso dei dati anagrafici e/o il personale che ogni giorno accede ai locali dei vari plessi per svolgere attività di Refezione, Manutenzione (addetti comunali) possono accedere solo se muniti di mascherina, dopola misurazione della temperatura corporea (che non dovrà essere superiore a 37,5 gradi), dopo avere igienizzato le mani nell'apposito dispenserposto in prossimità degli ingressi, dovranno inoltre firmare un registro presenza al momento dell'accesso alle strutture, indicando il motivo e l'orario di entrata e uscita.

➤ Il Protocollo prevede l'obbligatorietà della rilevazione della temperatura corporea del personale ATA e Docente all'ingresso di ogni singolo plesso, in considerazione del fatto che la temperatura è un parametro assolutamente significativo al fine di rilevare precocemente eventuali focolai.

La Regione Lombardia, limitatamente al proprio territorio e limitatamente alle scuole dell'infanzia, con Ordinanza 596 del 13/08/2020, ha *"fortemente raccomandato la rilevazione della temperatura nei confronti del personale a vario titolo operante, dei genitori/accompagnatori e dei bambini, prima dell'accesso"*.

Fermo restando che, nell'ambito del patto di corresponsabilità rivisto per affrontare al meglio l'emergenza in corso, è indicato che spetta all'allievo (maggiormente) e alla famiglia la misurazione della temperatura, anche a favore del sistema del trasporto pubblico locale.

- L'accesso del personale scolastico al luogo di lavoro è subordinato al possesso di una valida Certificazione verde Covid-19 ("Green pass rafforzato").
- Per il personale scolastico la verifica della validità del "Green pass rafforzato" viene effettuata tramite piattaforma SIDI.
- L'ingresso in Istituto di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- Tutti gli esterni, prima dell'accesso al luogo di lavoro saranno sottoposti alla verifica della certifi-

cazione sanitaria obbligatoria personale ("Green Pass base"): all'esito negativo non sarà consentito l'accesso nell'istituto.

### ***Gestione dei casi positivi***

Facendo seguito alla nota del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute n.11 dell'8 gennaio 2022, si forniscono indicazioni di maggior dettaglio che di seguito sono riprese come da prescrizioni del decreto-legge distinte secondo il diverso grado di istruzione, che di seguito elenchiamo:

#### **Scuola Infanzia**

In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure;

Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede:

- attività didattica: sospesa per 10 giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ALTO RISCHIO\*).

#### **\* Contatti stretti (ALTO RISCHIO)**

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici:  
la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5, alla fine della quale è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

#### **Scuola primaria**

- In presenza di **un solo caso di positività** nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- attività didattica: in presenza.
- misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5).

In merito all'esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola. In caso di tampone con esito positivo il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici. Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza, ed in ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto-sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.

Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri;

- In presenza di almeno **due casi positivi** vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe:
  - attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
  - misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ALTO RISCHIO\*).

\* Contatti stretti (ALTO RISCHIO)

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5, alla fine della quale è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

### **Scuola secondaria di I e II grado**

- In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:
  - attività didattica: in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;
  - misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza\*\*.

- In presenza di **due casi positivi** nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:
  - A)** per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:
    - attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
    - misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

**B)** per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

- attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza\*\*.

Per il caso in esame corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato, per cui l'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente "per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]".

In considerazione di quanto sopra previsto dal D.L. e dopo averlo comunicato alle famiglie, il Dirigente Scolastico, o altro soggetto da lui delegato (personale docente o ATA), dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale e/o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell'ultima somministrazione del vaccino e/o dell'avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma.

Tale verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza.

\*\* **Auto-sorveglianza** prevede:

*L'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.*

*Inoltre è previsto l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19." (come da Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021):*

1. non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n.133)
2. i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.

## **Precauzioni igieniche e uso di DPI**

### **USO DEI GUANTI MONOUSO**

Tutto il personale ATA è munito di guanti monouso in vinile/nitrile anche se appare controversa in quanto induce l'utilizzatore a ritenersi "al sicuro" dal virus quando, in realtà, il guanto potrebbe essere contaminato esattamente come la mano nuda, per cui il contatto con il virus mediante il guanto dovuta ad esempio all'azione di starnutire portando la mano con il guanto alla bocca etc. comporta la contaminazione dello stesso nella identica misura con cui comporterebbe la contaminazione della mano e conseguentemente, il rischio di entrare in contatto con il virus toccandosi gli occhi, il naso e la bocca con la mano che presenta il guanto, appare del tutto parificato, per cui l'uso del guanto monouso debba essere limitato a quei casi, già ampiamente regolati nell'ambito del Documento di Valutazione dei Rischi ordinario, per cui lo stesso sia previsto come D.P.I. al fine di proteggere da agenti di natura chimica e/o biologica, si esorta gli addetti alla sostituzione frequente degli stessi.

### **MASCHERINE IN USO AGLI ALLIEVI**

Gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico hanno raccomandato che, anche gli allievi l'uso delle seguenti mascherine:

- **mascherine chirurgiche quotidiane (ossia da usare un giorno solo) anziché delle mascherine di comunità in stoffa per le quali non si può avere certezza né sotto il profilo della loro modalità costruttiva, né sotto quello del loro periodico lavaggio;**
- **mascherine tipo FFP2; nel caso in cui la classe sia posta in auto-sorveglianza, la frequenza in presenza implica l'obbligo di indossare questo tipo di mascherine per almeno 10 giorni;**

Inoltre la **mascherina**, risulta essere lo strumento cardine di prevenzione, unitamente alla rigorosa igiene delle mani, con i detergenti presenti in tutte le classi, all'ingresso di ogni plesso ed in prossimità dei bagni; si raccomanda di dotare ogni alunno nel proprio zaino di un detergente, fazzoletti di carta ad uso esclusivo.

### **CUSTODIA DELLE MASCHERINE**

La mascherina, di qualsiasi tipo essa sia e da chiunque sia utilizzata (personale e allievi), nelle occasioni in cui è consentito toglierla, deve essere custodita avendo cura di preservarla sotto il profilo igienico (è evidente che il contatto della mascherina con una superficie contaminata determina la contaminazione della stessa che, dovendo essere portata a stretto contatto con le vie aeree, con ogni probabilità determinerebbe il contagio del soggetto).

A tal fine appare adeguato e preferibile collocarla all'interno di un sacchetto e/o busta personale in plastica che dovrà essere nella disponibilità di ciascuno e poi conservato in borsa, in tasca, sul banco o dove altro possibile. Inoltre all'interno di tutti i plessi sono stati predisposti dei cestini per gettare solo ed esclusivamente le mascherine

### **TEMPO DI AZIONE DEI PRODOTTI VIRUCIDI**

Il tempo di azione di un qualsiasi prodotto igienizzante/disinfettante è di circa 10 minuti. Questo significa che il personale addetto alle pulizie, nella fase della igienizzazione ordinaria o straordinaria degli ambienti, delle superfici e degli oggetti, avrà cura di inumidire generosamente lo straccio in microfibra e strofinare lo stesso sulle superfici/oggetti da igienizzare lasciandole bagnate e lasciando che il prodotto agisca fino a completa asciugatura/evaporazione.

### **RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI ED ALTRI CORSI ED INCONTRI**

Le riunioni degli organi collegiali, i corsi, e gli incontri di ogni tipo possono essere svolte sia in presenza che a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico tra i soggetti convocati di almeno 1 metro, ove questo non si riesca ad ottemperare a tali condizioni si procederà con le teleconferenze mediante le piattaforme scelte dall'Istituzione scolastica.

### **INDIVIDUAZIONE DEL "REFERENTE COVID"**

All'interno del Comprensivo sono stati individuati per ogni Plesso, tramite designazione del Datore di Lavoro, salvo che tale ruolo non venga svolto da questi direttamente, del "Referente COVID". L'individuazione di un referente per ciascun plesso scolastico, così come è indicato che ciascun referente abbia anche un sostituto per prevenire criticità organizzative dovute ad eventuali assenze.

Rispetto a tali figure, il Ministero dell'Istruzione ha attivato un corso di formazione specifico volto a informare gli stessi circa i compiti e le funzioni pur essendo consapevoli che, compiti e funzioni specifiche andranno concordate con l'Autorità Sanitaria competente. Sotto il profilo pratico viene individuata tale figura essenzialmente per raggiungere due finalità: la prima è quella di avere, da parte dell'Autorità Sanitaria, una figura fissa con cui collaborare e scambiare informazioni, che conosca i casi e che sappia esattamente le dinamiche del plesso al fine di ricostruire, se del caso, i contatti stretti (dovrà accedere a tutti i registri in modo da ricostruirli velocemente e precisamente); la seconda è figlia dell'applicazione delle norme privacy, stante il fatto che il referente COVID per sua natura tratta dati di natura particolare (sensibili, riferiti allo stato di salute), è bene che tale trattamento avvenga ad opera di un numero ridotto di soggetti e non da parte di chiunque sia, di volta in volta, presente a scuola.

Inoltre è in carico al referente COVID (che dovrà contare sulla collaborazione della segreteria didattica), il compito di monitorare la numerosità delle assenze per classe, avendo cura di segnalare all'Autorità Sanitaria (ATS) quelle più rilevanti (oltre il 40% degli iscritti frequentanti) al fine di consentire l'individuazione di eventuali focolai pandemici.

### **ALUNNI/ PERSONALE CON FRAGILITA'**

Tanto quanto è di fondamentale importanza garantire un trattamento specifico per i lavoratori che si trovino in condizione di fragilità rispetto al COVID, lo è nei confronti degli allievi che soffrano le medesime patologie.

In questo senso è attivato, in accordo e con la supervisione dell'Azienda Sanitaria Locale(ATS), un sistema di sorveglianza attiva che potrà essere attivato dalla famiglia, dalla medicina di famiglia e dalla scuola, da concertare con il referente COVID scolastico in accordo con il Pediatra di Libera Scelta (PLS), il Medico di



Medicina Generale (MMG) e il Medico Competente secondo modalità da richiedere alle unità sanitarie competenti per territorio che devono identificare delle interfacce specifiche.

### **CONCESSIONE IN USO A TERZI DI LOCALI SCOLASTICI (PALESTRE, AUDITORIUM ETC.)**

Nel caso l'Istituto si trovi a concedere a terzi l'uso dei locali è fondamentale che si preveda la stipula di un protocollo d'intesa tra l'Istituto ed il terzo (associazione sportiva e/o altro) da cui si possa desumere chiaramente come siano regolamentate le eventuali interferenze (compresenza negli stessi orari ad esempio) ed a chi spetti l'igienizzazione degli ambienti prima e dopo l'attività.

A fini documentativi, utili anche alla ricostruzione dei contatti stretti, è indispensabile che si attui la registrazione di data e orario di utilizzo e degli interventi di pulizia e sanificazione di ambienti, superfici, attrezzi etc. svolti non solo direttamente dal personale scolastico (per il quale il registro deve già essere in uso in quanto previsto dal protocollo d'Istituto), ma anche per quelli svolti dal personale incaricato dal terzo utilizzatore.

### **"MISURE PECULIARI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA"**

Per la scuola dell'infanzia sono previste regole peculiari, volte a potenziare il livello di protezione garantito per i docenti ed a minimizzare i contatti considerato che i bambini di quell'età non devono indossare la mascherina e considerata l'età, difficilmente osservano le regole di distanziamento sociale previste per gli altri soggetti.

### **REGOLA GENERALE**

Alla scuola dell'infanzia i bambini non devono indossare la mascherina, tale mancanza può essere controbilanciata dal fatto che il personale adulto (docente e non docente) indossi, in aggiunta alla mascherina chirurgica e/o FFP2, anche una visiera leggera (maschera facciale) di protezione e guanti monouso in nitrile.

I bambini ospitati in questa categoria di scuola (INFANZIA) difficilmente osservano la regola di distanziamento di un metro tra di loro, conseguentemente è opportuno che gli stessi vengano suddivisi in **gruppi stabili dette bolle**, adottando quindi un'organizzazione, compatibilmente con gli spazi e le risorse disponibili, che favorisca l'individuazione, per ciascun gruppo, di personale (docente, educatore e collaboratore) per quanto possibile che limiti le occasioni di interazione con gruppi diversi di bambini.

I gruppi, ove possibile, saranno dimensionati affinché siano i più numericamente ridotti possibile, in base alle disponibilità di personale docente.

Le misure sopra descritte garantiranno, in caso di positività di un bambino, il potenziale contagio di un numero minore di compagni, docenti, educatori e collaboratori.

Gli spazi individuati per i singoli gruppi, anche se diversi dai normali locali in uso, saranno delimitati con arredi, nastri e/o pareti mobili (purché stabilmente ancorati per scongiurare la loro caduta/ribaltamento), saranno preferibilmente utilizzati anche per la merenda.

**Quando possibile verrà preferita l'attività all'aperto o in ampi spazi (saloni, palestre etc.) mantenendo stabile la composizione dei gruppi (bolle) in cui i bambini sono suddivisi.**

Sussiste il divieto di portare giochi, peluche ed ogni altro oggetto da casa, il numero di giochi messo a disposizione è ridotto a favore di quelli più facili da sanificare frequentemente, la sanificazione ad opera del personale ausiliario avviene utilizzando una soluzione di acqua e cloro o altro prodotto igienizzante avendo cura di prestare grande attenzione alla fase di risciacquo. Inoltre per garantire l'utilizzo dei giochi, sono stati sistemati in dei contenitori chiusi e/o sacchi per ogni giorno della settimana, evitando che nel giorno corrente vengano usati i giochi del giorno prima, garantendo per cui una rotazione settimanale dei giochi.

Gli spazi che verranno utilizzati, nell'arco della giornata, promiscuamente da più gruppi di bambini, dovranno essere puliti ed areati a ciascun cambio di gruppo secondo le regole di igienizzazione. In riferimento alla pratica del sonnellino pomeridiano non può dirsi vietata, tuttavia viene garantita esclusivamente quando sia possibile l'adeguata areazione del locale prima e dopo l'utilizzo nonché la pulizia approfondita degli spazi; invece il cambio delle lenzuola/federe deve essere effettuato quotidianamente che la loro collocazione non sia di intralcio alla normale evacuazione del plesso.

A tale proposito si evidenzia la criticità connessa alla necessità di sanificare la biancheria (lenzuola, materassini, copertine etc.) in seguito alla presenza nel locale di bambini o adulti sintomatici oltre che, ovviamente, nel caso in cui gli stessi siano positivi.

### **INGRESSO E USCITA**

L'ingresso e l'uscita in tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci è stato organizzato evitando, ove possibile; l'accesso degli accompagnatori nei locali scolastici, preferendo che sia il personale ad accoglierli. Inoltre è stato predisposto in tutti i Plessi scolastici del Comprensivo da Vinci un orario scaglionato ad intervalli di cinque minuti nella Scuola Primaria Don Milani, un intervallo di dieci minuti nella Scuola Secondaria Leonardo

da Vinci, invece nei due plessi dell'infanzia Don Milani-Andersen l'orario rimane invariato poiché gli alunni entrano direttamente dall'esterno nelle classi di appartenenza.

In riferimento agli ingressi nei vari plessi, questi dovranno avvenire seguendo le regole di scaglionamento, ove possibile **PER GLI ALUNNI**, invece ***tutti gli altri soggetti che devono entrare a scuola per motivi vari deve avvenire esclusivamente "su appuntamento"*** in modo da diversificare l'accesso dei bambini e di eventuali visitatori sfruttando un periodo e lasso di tempo complessivo che può arrivare fino a 90 minuti, al fine di evitare assembramenti, l'accesso **ove necessario SARA' CONSENTITO solo AD UN accompagnatore per ciascun bambino, SOLO PER INSERIMENTO NUOVI INSCRITTI ALLA SCUOLA INFANZIA.**

Su indicazione di ATS di seguito si allega scheda riassuntiva delle nuove disposizioni:

**COME FUNZIONA IL SISTEMA DI TEST E QUARANTENA CON LE NUOVE REGOLE**

**SE SEI POSITIVO**

VACCINATO CON BOOSTER O CON DOPPIA DOSE DA MENO DI 4 MESI	NON VACCINATO O CON UNA SOLA DOSE O CON DOPPIA DOSE DA PIU' DI 4 MESI
7 giorni di isolamento con tampone finale negativo dopo 3 giorni senza sintomi	10 giorni di isolamento con tampone finale negativo dopo 3 giorni senza sintomi

**SE HAI AVUTO CONTATTO STRETTO CON UN POSITIVO**

VACCINATO CON 2 DOSI (DA PIU' DI 4 MESI)	VACCINATO CON BOOSTER (O DOPPIA DOSE DA MENO DI 4 MESI)	NON VACCINATO
5 giorni di quarantena con tampone finale negativo	Niente quarantena ma 5 giorni di autosorveglianza con tampone solo se hai sintomi	10 giorni di quarantena, con tampone finale negativo

The infographic features illustrations of diverse people wearing face masks at the bottom.

- Per tutti gli aggiornamenti e/o chiarimenti si rimanda al sito A.T.S. Monza e Brianza. <https://www.ats-brianza.it>

#### REVISIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento integrativo deve intendersi soggetto a continuo aggiornamento stante l'evoluzione rapida delle evidenze scientifiche e degli effetti del Coronavirus in Italia.

➤ <http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus>

*IL DIRIGENTE SCOLASTICO*  
*Prof.ssa Viviana GUIDETTI*

Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia  
**Istituto Comprensivo Statale "L. DA VINCI"**  
Via L. Da Vinci, 73 - 20812 Limbiate (MB) - tel. 02/99055908  
Cod. mecc. MBIC8GC002 – Codice Fiscale 83011180151 - [www.leolimbiate.edu.it](http://www.leolimbiate.edu.it)

### DISPOSIZIONE DI ALLONTANAMENTO

Si dichiara che:

cognome \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_

dipendente / alunno frequentante la Scuola/Istituto \_\_\_\_\_

di \_\_\_\_\_ classe \_\_\_\_\_ Sezione \_\_\_\_\_

presenta:

febbre > di 37,5°C

sintomi respiratori suggestivi di sospetta infezione da SARS-CoV-2

altro \_\_\_\_\_

In applicazione del Decreto n. 87 del 06.08.2020 del Ministero dell'Istruzione "Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19", viene disposto l'allontanamento cautelativo dalla frequenza della collettività.

La persona sopra indicata o che esercita la potestà genitoriale è stata invitata a recarsi al proprio domicilio ed a contattare tempestivamente il proprio medico curante.

La riammissione potrà avvenire solo a seguito di presentazione alla scuola di:

- certificazione attestante la guarigione, rilasciata dal proprio medico curante, per malattia diversa da COVID-19;
- certificazione, rilasciata dall'ATS/ASL competente, di avvenuta negativizzazione dei tamponi, in caso di infezione da COVID-19.

Data.....

Il Dirigente Scolastico o suo delegato

.....

Per presa visione:

Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia  
**Istituto Comprensivo Statale "L. DA VINCI"**  
Via L. Da Vinci, 73 - 20812 Limbiate (MB) - tel. 02/99055908  
Cod. mecc. MBIC8GC002 – Codice Fiscale 83011180151 - www.leolimbiate.edu.it

### DICHIARAZIONE

Il sottoscritto cognome \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ civico \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_

ha avuto accesso ai locali scolastici nei giorni e nelle ore sotto riportate:

DATA	ORA INGRESSO	ORA USCITA	MOTIVAZIONE

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 sono consapevole che il Titolare del trattamento di questi dati è l'Istituto Scolastico che li tratterà, garantendone la riservatezza, per un periodo non superiore a 14 giorni in applicazione della normativa vigente in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2. Gli stessi potranno essere comunicati esclusivamente all'Autorità Sanitaria competente, nel caso ne facesse esplicita richiesta, al fine di ricostruire i contatti stretti qualora si verificasse la presenza, negli stessi ambienti e negli stessi giorni, di un caso di positività al virus.

Il conferimento del dato è obbligatorio.

Sono inoltre consapevole che, le normative vigenti in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, prevedono:

- 1) L'obbligo di indossare la mascherina all'interno dei locali scolastici;
- 2) L'obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro all'interno e nelle pertinenze dei locali scolastici;
- 3) L'obbligo di sanificarmi le mani mediante impiego di soluzione idroalcolica messa a disposizione dall'Istituto;
- 4) Il divieto di uscire dal proprio domicilio nel caso di infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) o sintomatologia respiratoria anche nei tre giorni precedenti che determina quindi il divieto di accedere ai locali scolastici;

- 5) Il divieto di uscire dal proprio domicilio nel caso in cui sia stata disposta dalle Autorità competenti (ATS) la quarantena o l'isolamento domiciliare che determina quindi il divieto di accedere ai locali scolastici;
- 6) Il divieto di uscire dal proprio domicilio nel caso in cui si sia stati in contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni che determina quindi il divieto di accedere ai locali scolastici;

FIRMA DEL DICHIARANTE

---